

ALLEGATO "B" AL N. 17983 DI RACC.

STATUTO della Fondazione di partecipazione "Fonte di Speranza ETS"

Articolo 1

Denominazione

1. È costituita una Fondazione di partecipazione denominata
"Fonte di Speranza Ente del Terzo settore"
per brevità anche **"Fonte di Speranza ETS"**. Di tale denominazione farà uso
negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in **Milano**.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 117/2017.

2.2 Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero delegazioni e uffici.

Articolo 3

Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale.

In particolare la Fondazione ha come scopo il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni più vulnerabili, principalmente dell'Africa e dell'Asia, attraverso la realizzazione e il sostegno a progetti di sviluppo ed interventi umanitari rivolti alle persone povere e bisognose con particolare attenzione all'infanzia, alla maternità e alla condizione femminile in generale.

3.2. Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione opera nei settori di cui all'art. 5, comma 1, lettere n) a), u), l), w) v) del D.Lgs 117/2017, svolgendo le seguenti attività:

- concedere erogazioni gratuite di beni, denaro e servizi che mirino ad alleviare le condizioni di bisogno di soggetti meritevoli di solidarietà Sociale, comprese quelle effettuate a beneficio di altri enti senza scopo di lucro, a favore di attività di interesse generale, in linea con le finalità della Fondazione;
- favorire il miglioramento degli standard di igiene e salute, fornendo aiuti medici, sostegno sociopsicologico anche attraverso la collaborazione all'istituzione di ambulatori e centri medici locali;
- promuovere l'adozione di minori a distanza;
- sostenere e favorire il completamento degli studi, la formazione professionale e/o l'avviamento al lavoro di giovani bisognosi onde favorirne l'integrazione nella società;
- realizzare infrastrutture di pubblica utilità nei paesi in via di sviluppo; erogare beni di prima necessità, prodotti alimentari non deperibili, medicinali, vestiario,

ecc. nonché vaccini e cure mediche; promuovere interventi di sviluppo per le comunità in un'ottica di piena valorizzazione delle risorse locali e di pari dignità delle controparti; promuovere e realizzare azioni e servizi di territorio mirati a favorire la crescita armonica e la difesa dei diritti dei minori, nonché la loro scolarizzazione nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti dei minori; attivare percorsi e progetti finalizzati alla promozione delle pari opportunità e il riconoscimento delle differenze di genere come valore;

- favorire lo sviluppo delle reti locali sia in Italia che nei paesi partner, con il coinvolgimento di enti territoriali, locali, associazioni religiose e laiche al fine di attivare canali di scambio in termini di risorse, metodologici, tecnologici e culturali, nonché tramite ogni altra attività ritenuta valida dal Consiglio di Amministrazione per il perseguimento di finalità di solidarietà Sociale;

- realizzare campagne di sensibilizzazione, convegni di informazione e partecipazione ad eventi finalizzati al raggiungimento delle finalità della Fondazione stessa, allo scopo di far conoscere al pubblico le problematiche di cui la medesima si occupa sia in Italia che all'estero;

- realizzare pubblicazioni periodiche o riviste strettamente attinenti alle finalità della Fondazione e agli ambiti di attività, risultando anche editore delle stesse, ai sensi di legge, ove necessario.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione.

3.3 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.

In particolare, può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;

- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

- c) richiedere finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;

- d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;

- e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché – nei limiti di legge – di società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;

- f) promuovere e/o organizzare eventi e manifestazioni, svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali.

3.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o

autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con La Fondazione. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4

Patrimonio e Fondo di Dotazione

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di dotazione;
- b) da eredità, lasciti, altre contribuzioni - pubbliche e private – erogate con esplicita destinazione al Patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Articolo 5

Finanziamento delle attività

5.1 La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- b) le erogazioni liberali, le donazioni e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio;
- d) i proventi, i ricavi, le entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- e) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a Patrimonio;
- f) i proventi derivanti dalle raccolte di fondi, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 117/2017, tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, con continuità, ovvero occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Articolo 6

Organi

6.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- c) l'Organo di Controllo e Revisione;
- d) l'Assemblea dei Partecipanti.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

7.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, incluso il Presidente.

7.2 Il Consiglio di Amministrazione, nominato inizialmente nell'atto di

costituzione della Fondazione, per trasformazione, è composto come segue:

a) Diego Sportiello e Carlo Sportiello sono membri a vita con facoltà di designare la persona che, dopo la cessazione dalla carica per qualunque motivo, assumerà la qualifica di nuovo membro;

b) i restanti membri sono nominati dal Consiglio uscente, ovvero dall'Assemblea dei Partecipanti qualora i primi non vi provvedano entro sessanta giorni dal termine di scadenza della carica. I Consiglieri così nominati restano in carica per tre esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, salvo dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Il numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione è determinato dal Consiglio in scadenza.

7.3 Il Presidente della Fondazione è individuato, a vita, nella persona di Diego Sportiello. Successivamente, il Presidente verrà scelto dal Consiglio di Amministrazione al suo interno, con deliberazione presa a maggioranza dei componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vicepresidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

7.4 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di uno dei consiglieri a vita di cui al punto 7.2 lett. a) senza che sia stato designato un successore, il Consiglio potrà cooptare un nuovo componente in sua sostituzione o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. In caso di cooptazione, il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

7.5 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato ai sensi del precedente articolo 7.2 lett. b), il Consiglio potrà cooptare un nuovo componente in sua sostituzione o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. In caso di cooptazione, il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

7.6 Ogni membro del Consiglio di Amministrazione può rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Le dimissioni hanno effetto immediato dal momento della loro comunicazione, salvo diversa indicazione espressa nel documento di dimissioni.

7.7 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

8.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;

- b) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- c) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- d) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo ed eventualmente quello bilancio Sociale;
- e) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- f) può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- g) conferisce incarichi professionali;
- h) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- i) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- j) stabilisce se l'Organo di Controllo sia monocratico o collegiale;
- k) può nominare il Direttore, determinandone le funzioni;
- l) nomina il Vicepresidente e il Presidente quando previsto dall'art. 7.3;
- m) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- n) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- o) delibera le modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di legge;
- p) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- q) delibera sulle operazioni straordinarie con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica;
- r) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, secondo maggioranze e modalità di legge;
- s) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni

8.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

8.3 Eventuali limitazioni del potere di rappresentanza saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 9

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

9.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno

due giorni prima.

9.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

9.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

9.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento. In particolare, è necessario che:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di recepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 10

Presidente – Vice Presidente

10.1 Il Presidente, individuato come previsto all'articolo 7.3, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

10.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

10.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

10.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

10.5 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferiti, spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Articolo 11

Direttore

11.1 Il Direttore può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione e rimane in carica per il periodo stabilito al momento della nomina.

11.2 Il Direttore è responsabile della gestione operativa e amministrativa della Fondazione, attua le delibere del Consiglio di Amministrazione e coordina le attività quotidiane.

11.3 La carica di Direttore è compatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione, salvo diversa disposizione statutaria o normativa.

11.4 Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, salvo che sia anche membro del CdA.

Articolo 12

Organo di Controllo e Revisione

12.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

12.2 I membri dell'Organo di Controllo sono nominati dall'Assemblea dei Partecipanti e restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

12.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

12.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

12.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

12.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, a cui deve essere sempre invitato.

12.9 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 13

Assemblea dei Partecipanti

13.1 Sono Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private e gli enti, anche privi di personalità giuridica, che contribuiscono alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante significativi contributi e che sono ammessi a farne parte dal Consiglio di Amministrazione. Per contributo significativo si intende un'erogazione effettuata a favore della Fondazione di ammontare almeno pari a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione, ovvero il contributo in termini di supporto operativo non retribuito.

13.2 La qualità di Partecipante è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri e si perde automaticamente decorsi due anni dall'erogazione dell'ultimo contributo a favore della Fondazione, o dall'ultimo apporto collaborativo.

13.3 Il Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri può deliberare l'esclusione dei Partecipanti per inadempimento dei doveri derivanti dal presente statuto o comportamento incompatibile con la mission ed i valori della Fondazione. Nel caso di enti e di persone giuridiche l'esclusione è automatica nel caso di estinzione dell'ente a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie. L'accertamento di tali eventi spetta al Consiglio di Amministrazione.

13.4 I Partecipanti possono, con almeno tre mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Coloro che sono esclusi o recedono dalla Fondazione o cessano per qualsiasi causa di farne parte non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

13.5 A cura del Consiglio di Amministrazione della, viene tenuto il Registro dei partecipanti che verrà periodicamente aggiornato in caso di variazioni.

13.6 Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di Partecipanti Onorari a persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti, italiani o stranieri, che nel corso della vita della Fondazione contribuiscono con un ruolo determinante nel campo in cui opera la Fondazione. La qualifica di partecipante Onorario è di carattere onorifico, non coinvolge nell'attività della Fondazione non è tenuto ad alcuna forma di contribuzione in favore della Fondazione.

13.7 All'Assemblea dei Partecipanti sono attribuiti i seguenti diritti:

- consultazione su progetti strategici: l'assemblea ha il potere di esprimere pareri non vincolanti su questioni importanti riguardanti linee strategiche dei progetti;
- proposta di iniziative: l'assemblea potrà proporre iniziative e attività specifiche, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- nomina dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione legale dei Conti,

determinandone il compenso nei limiti di legge.

13.8 L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa del Presidente della Fondazione, che ne presiederà l'adunanza, nominando un Segretario verbalizzante. È altresì convocata dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga necessario con l'indicazione delle materie delle materie da trattare. La convocazione avviene con qualsiasi mezzo, anche telematico, che permetta l'attestazione della ricezione, inviata dal Presidente e recapitata a ciascun membro almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza (tre in caso di urgenza). L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. La riunione è comunque validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano all'adunanza tutti i Partecipanti. Ciascun Partecipante ha diritto ad un voto, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro Partecipante. Ciascun Partecipante non può essere portatore di più di due deleghe. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Articolo 14

Compensi per le Cariche sociali

14.1 I membri del Consiglio di Amministrazione e il Presidente possono ricevere un compenso per la loro attività, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

14.2 Il compenso del Direttore è determinato dal Consiglio di Amministrazione in base a criteri di trasparenza e nel rispetto delle norme vigenti. Qualora il Direttore sia anche membro del CdA, il compenso per l'attività di Direttore è deliberato dagli altri membri del Consiglio, escludendo il voto del Direttore stesso.

14.3 All'Organo di Controllo e a quello di Revisione (se nominato) spetta un compenso stabilito dall'Assemblea dei Partecipanti, a norma di legge e di prassi.

14.4 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 15

Albo dei Sostenitori

15.1 Il Consiglio di Amministrazione potrà, con delibera presa a maggioranza, attribuire la qualifica di Sostenitore a coloro – persone fisiche o soggetti giuridici – che abbiano sostenuto in maniera significativa la Fondazione e le sue attività. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, presso la sede della Fondazione, l'Albo dei Sostenitori.

Articolo 16

Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione

16.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina

il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro 180 giorni dal termine dell'esercizio, approva e deposita il bilancio di esercizio o il rendiconto finanziario, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione.

16.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il medesimo termine disposto per il bilancio consuntivo. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

16.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 17

Scioglimento

17.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

17.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore fra quelli individuati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

Norme applicabili

18.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, il D.Lgs. 117/2017 (e ss. mm. e ii.) e le altre norme di legge in materia.

F.to: SPORTIELLO Diego
 Ezilda MARICONDA

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 D.Lgs.
7 marzo 2005 n. 82, PER USO REGISTRO IMPRESE.

**IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22
FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I.**